



## BREVI NOTE MAGGIO 2016



Commissione Consultiva Antiriciclaggio

Coordinatore: *Adriana Valgoglio Gambato* Delegato del Consiglio: *Francesco Forbek*

Membri: *Chiara Segala, Elena Farris, Laura Giovanna Lacarbonara*

*Antonio Chirolì, Michele Vitello, Andrea Pagani*

## INDICE

<b>Cap 1</b>	<b>LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE DALL' 1/1/2016</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Cap 2</b>	<b>SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Cap 3</b>	<b>DEPENALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Cap 4</b>	<b>AUTORICICLAGGIO</b>	<b>Pag. 13</b>

# **CAPITOLO 1**

## **LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE DAL 1 GENNAIO 2016**

## I LIMITI DELL'USO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, da euro 999,99 a euro 2.999,99 la soglia per il **trasferimento di denaro contante**. Con tale provvedimento non sono state modificate le regole applicabili all'utilizzo degli assegni bancari, postali e/o circolari che pertanto fino a euro 999,99 possono essere **emessi in forma libera**, mentre **da euro 1.000,00 in su** possono essere emessi soltanto **con apposizione della clausola di non trasferibilità**.

E' importante sottolineare che l'uso del contante anche se d'importo inferiore a euro 3.000,00\* non è consentito, quando è artificialmente frazionato allo scopo di eludere la normativa fiscale vigente, **si ritiene opportuno precisare che questo limite non vale per le operazioni effettuate sul proprio conto corrente, per cui non esiste alcun tetto di prelievo o utilizzo sempre nel rispetto della normativa,**

E' invece ammesso riferito:

- a **distinte e autonome operazioni;**
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. nel contratto di somministrazione);
- alla medesima operazione, quando il **frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo** tra le parti, come nel caso dei pagamenti rateali (in tal senso la **risposta M.E.F. del 12.06.2008**).

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d'importo inferiore a euro 1.000,00, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni emessi **all'ordine del traente** (i cd. Assegni "**a me medesimo**") non possono circolare, **qualunque sia l'importo**. L'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Per il servizio di **rimessa di denaro** (c.d. "*money transfer*") il limite rimane pari a euro 999,99, dicasi lo stesso per il **trasferimento di titoli al portatore** in euro o in valuta estera e per il **saldo dei libretti al portatore**.

Invece, è stata **abrogata la disposizione** che imponeva che i pagamenti **riguardanti i canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che fossero corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità.

E' stata abrogata la norma che prevedeva per i **oggetti della filiera dei trasporti** che i pagamenti relativi alle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada dovessero essere effettuati **utilizzando strumenti elettronici di pagamento**, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto**.

**Resta in vigore la norma che prevede il tetto massimo ad € 999,99 di pagamento in contanti mediante Mod. F 24 cartaceo da parte dei soggetti non titolari di partita iva, quindi per pagamenti superiori a tale importo i contribuenti non titolari di partita iva dovranno ricorrere ai canali telematici**

In materia di **antiriciclaggio** i destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno **notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante**, devono provvedere ad effettuare la segnalazione, **entro 30 giorni (da quando ne vengono a conoscenza), al Ministero dell'economia**. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo **pari o superiore a euro 15.000,00**. Si ricorda, infatti, che le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante **oltre la soglia di euro 2.999,99** richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione normativa e, pertanto, non comportano in capo all'intermediario l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF e all'Agenzia delle Entrate.

# **CAPITOLO 2**

## **SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA**

## SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Come noto, ai sensi dell'art. 41 comma 1 D.lgs. n. 231/2007 i professionisti di cui all'art. 12 del predetto decreto “*inviano alla UIF, una Segnalazione di Operazione Sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*”.

È, quindi, di prima necessità definire il concetto di riciclaggio (e di finanziamento del terrorismo).

L'art. 2 comma 1 afferma testualmente che “*ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

*a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

*b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

*c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

*d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.*

Una prima lettura della predetta definizione, da un lato, pare collocare le fattispecie di cui sopra molto distanti dalla ordinaria attività del professionista e, dall'altro, pare rimettere l'opportunità di effettuazione della segnalazione di operazione sospetta al prudente apprezzamento discrezionale del professionista.

È, tuttavia, opportuno porsi i seguenti interrogativi.

**Posto che non esistono elenchi di situazioni in presenza delle quali è d'obbligo effettuare la segnalazione (gli unici strumenti “pratici” di ausilio sono rappresentati dagli indicatori di**

**anomalia) in presenza, ad esempio, di reati tributari come si deve comportare il professionista?**

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano l'omesso pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (reato ai sensi dell'art. 2 DL 463/1983), l'omesso versamento di IVA per un importo superiore ad euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta (reato ai sensi dell'art.10 ter D.lgs n. 74/2000) e l'omesso versamento di ritenute certificate per un importo superiore a €. 150.000,00 per ciascun periodo di imposta (reato ai sensi dell'art. 10 bis del d.lgs 74/2000).

Dato che il predetto art. 2 comma 1 lett. c) afferma che costituisce riciclaggio *“la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”* pare essere conseguente il fatto che una società che detiene e/o utilizza somme derivanti dai predetti reati sta compiendo riciclaggio ai fini del D.lgs n. 231/2007, e che per tale ragione dovrebbe essere segnalata.

In tale situazione, il professionista incaricato, per esempio, della tenuta della contabilità, alla redazione del bilancio o alla predisposizione e trasmissione dei dichiarativi fiscali avrebbe la certezza, grazie alla documentazione ed alle informazioni di cui dispone in ragione del mandato professionale conferito, non solo della configurazione del reato, ma anche della successiva detenzione e/o utilizzazione di somme proventi da reato da parte della società cliente.

È verosimile, dunque, affermare che in tale contesto sia la normativa che la necessità di non rimanere esposti all'erogazione di sanzioni riducano al minimo (quasi fino ad azzerarla) la discrezionalità del professionista.

In sintesi, quando il professionista è a conoscenza (e/o sospetta) che il proprio cliente detiene e/o utilizza beni provenienti da reato è verosimilmente nella condizione di dover effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

In tutti gli altri casi, la decisione sarà rimessa al Suo prudente apprezzamento.

# **CAPITOLO 3**

## **DEPENALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

## DEPENALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Il 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore le nuove norme in tema di depenalizzazione dei reati, di cui ai decreti nn. 7 e 8 dello scorso 15 gennaio 2016.

Il d.lgs. n. 8/2016, che qui rileva, non contiene un elenco tassativo dei reati trasformati in illeciti amministrativi, ma introduce una clausola generale in forza della quale vengono depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, esclusi quelli previsti dal d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Sull'Immigrazione).

Fanno inoltre eccezione alcuni reati previsti da leggi speciali, puniti con la sola pena pecuniaria, che in ragione della particolare importanza del bene giuridico tutelato, rimangono puniti sul piano penale. È l'allegato 1 al d.lgs. 8/2016 che richiama le materie escluse ed i relativi testi normativi.

Non essendo, in tale allegato, richiamato il d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, la normativa di prevenzione del riciclaggio risulta quindi compresa a pieno titolo nella depenalizzazione in commento.

Di seguito il regime sanzionatorio penale previsto dal d.lgs. 231/2007 prima della modifica ad opera del d.lgs. n. 8/2016.

<b>SANZIONI PENALI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA (PRIMA DEL D.LGS. n. 8/2016)</b>				
<b>NORMA</b>	<b>SOGGETTI DESTINATARI</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
Art. 55, c. 1	Chiunque	Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35
Art. 55, c. 4	Soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14	Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Art. 36
Art. 55, c. 5	Organi di controllo	Omessa comunicazione alle autorità competenti delle informazioni di cui hanno notizia	Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro	Art. 52 c.2

Art. 55 c.6	Chiunque	Obblighi di identificazione e registrazione assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti	Multa da 5.200 a 26.000 euro	Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35 Art. 36
Art. 55, c.8	Soggetti di cui all'art. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 Chiunque sia a conoscenza della segnalazione	Violazione degli obblighi di riservatezza	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro	Art. 46, c. 1 Art. 48, c. 4

Nello specifico, la prima condotta depenalizzata è quella di chi (intermediari, professionisti, revisori) viola le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, d.lgs. 231/2007 concernenti l'obbligo di identificazione (articolo 55, comma 1).

Prima dell'entrata in vigore del decreto 8/2016 per le violazioni in tema di identificazione della clientela era prevista la pena della multa da € 2.600,00 € 13.000,00; la multa viene ora sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria che tuttavia risulta più rilevante dal punto di vista economico: è infatti compresa tra € 5.000,00 ed € 30.000,00.

La seconda condotta depenalizzata è quella di chi omette di adempiere agli obblighi di registrazione della documentazione che è servita per la verifica e l'identificazione della clientela, di cui all'articolo 36, d.lgs. 231/2007, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto (art. 55, comma 4).

La violazione di tali obblighi era punita, come per la mancata identificazione, con una multa da € 2.600,00 ad € 13.000,00, mentre ora è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 5.000,00 ed € 30.000,00.

La terza ed ultima condotta divenuta di sola rilevanza amministrativa è quella relativa all'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che effettua l'operazione (articolo 55, comma 6); la condotta era punita in precedenza con la multa da € 5.200,00 ad € 26.000,00, mentre ora la sanzione amministrativa pecuniaria è stata elevata a una cifra che può variare tra € 10.000,00 ed € 50.000,00.

Nella depenalizzazione non possono considerarsi ricomprese le altre fattispecie di reato previste dall'articolo 55, d.lgs. 231/2007, per la cui punizione, qualora accertate, rimarrà sempre competente l'Autorità giudiziaria penale.

La disciplina della depenalizzazione si applica anche retroattivamente (art. 8, d.lgs. n. 8/2016) per quei professionisti, revisori contabili ed intermediari che abbiano già conseguito denunce dall'Autorità giudiziaria a seguito di verifiche di inadempienza da parte della Guardia di Finanza.

**La retroattività della norma va verificata agli atti già in essere allo stato delle situazioni penali per le quali va valutato lo stato della pratica.**

Di seguito due tabelle che riepilogano la situazione attuale dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 8/2016, la prima relativa alle sole sanzioni amministrative e la seconda relativa alle sole sanzioni penali ancora in vigore. **Trattandosi di illeciti di natura amministrativa le sanzioni pecuniarie saranno pari alla somma delle singole sanzioni.**

<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA (DOPO IL D.LGS. n.8/2016)</b>				
<b>NORMA</b>	<b>SOGGETTI DESTINATARI</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
Art. 55, c. 1	Chiunque	Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro	Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35
Art. 55, c. 4	Soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14	Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro	Art. 36
Art. 55 c.6	Chiunque	Obblighi di identificazione e registrazione assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro	Titolo II, Capo I, artt. da 15 a 35 Art. 36

<b>SANZIONI PENALI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA (DOPO IL D.LGS. n.8/2016)</b>				
<b>NORMA</b>	<b>SOGGETTI DESTINATARI</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
Art 55, c. 5	Organi di controllo	Omessa comunicazione alle autorità competenti delle informazioni di cui hanno notizia	Reclusione fino a una anno e multa da 100 a 1.000 euro	Art. 52

<p>Art. 55, c.8</p>	<p>Soggetti di cui all'art. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 Chiunque sia a conoscenza della segnalazione</p>	<p>Violazione degli obblighi di riservatezza</p>	<p>Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro</p>	<p>Art. 46, c. 1 Art. 48, c. 4</p>
-------------------------	--	--	---	--

# **CAPITOLO 4**

## **AUTORICICLAGGIO**

## AUTORICICLAGGIO

Con l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, il Legislatore ha introdotto nel nostro sistema penale la nuova fattispecie di **reato di autoriciclaggio** disciplinata dall'art. 648 ter c.p. a decorrere dal 1° gennaio 2015.

**Il reato di riciclaggio**, fuori dai casi di concorso nel reato, **punisce chi** a seguito di *autonoma condotta* «**sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi**», *compiuti da un diverso soggetto.*

In altre parole, il reato di **riciclaggio**, prevede che è “**riciclatore**” colui che prende del denaro o dei beni da colui o coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale attraverso operazioni finanziarie o di qualsiasi natura commerciale.

Va da sé che per punire il colpevole di riciclaggio bisognerà **dimostrare** che le risorse da lui impiegate siano proprio quelle che gli sono arrivate dai reati compiuti da terzi.

Questi ultimi non potranno essere condannati per **riciclaggio**, ma per i reati cosiddetti “presupposti”.

Con l'**autoriciclaggio**, invece questa impostazione si rovescia e si semplifica, in quanto il reato si potrà contestare **alla stessa persona che ha commesso il delitto presupposto**, senza considerarlo quindi un mediatore, né applicandogli l'esimente per aver concorso nel reato presupposto. Il nuovo **reato di autoriciclaggio**, previsto dal nuovo art. 648-ter.1, infatti, sanziona, autonomamente la *condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso* (denaro, beni o altre utilità) *per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*

Tale punibilità è tuttavia prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato.

In altri termini, dette condotte devono svolgersi in modo tale da rendere difficoltosa la scoperta della provenienza delittuosa dei proventi.

Di contro, uno specifico **esimente** è previsto nei casi in cui il denaro, i beni o le utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o godimento personale del reo.

Facciamo degli esempi.

Tizio, libero professionista, versa sul proprio conto bancario una somma pienamente in linea rispetto al suo profilo economico, e magari giustificata da regolare fattura.

Questa somma gli è stata corrisposta a fronte di una consulenza a un'impresa, la quale ha ottenuto le stesse somme vendendo occultamente una partita di droga.

Per poter condannare per riciclaggio Tizio, si dovrà dimostrare che il denaro relativo a quella consulenza e regolarmente pervenutogli attraverso un bonifico del cliente sia proprio quello ottenuto dalla vendita di droga di cui si tratta.

All'imprenditore che ha effettuato il trasferimento si potrà contestare, se dimostrato, solo il traffico di stupefacenti.

Nell'altro caso, Tizio potrebbe essere condannato per riciclaggio per il solo fatto che movimenti somme delle quali non riesce o non vuole giustificare la provenienza.

Oppure perché egli stesso se le è procurate trafficando in droga.

In quest'ultimo caso non sarà quindi necessario per la polizia giudiziaria risalire al percorso compiuto dal denaro "sporco".

Detto ciò, la possibilità di compiere autoriciclaggio in conseguenza della commissione di un reato tributario è obiettivamente **elevata e determina per il commercialista un potenziale rischio di coinvolgimento in indagini su operazioni o attività prestate nei confronti di clienti.**

In particolare è elevata la possibilità che il cliente commetta autoriciclaggio a seguito di un reato tributario.

**Infatti, secondo la Corte di Cassazione, qualsiasi prelievo, successivo a precedenti versamenti di fondi di provenienza criminosa, o qualsiasi "trasferimento" di denaro di provenienza illecita da un conto bancario ad un altro diversamente intestato, integra riciclaggio e quindi ora può integrare autoriciclaggio (cfr. Corte Cassazione, Sez. penale, sentenza 22.10.2014, n. 4388).**

Ancora: il mero deposito in banca di denaro di provenienza criminosa integra riciclaggio, stante la natura fungibile del bene e quindi la sua "sostituzione" al momento del deposito. Il deposito non impedisce, infatti, la tracciabilità del percorso del bene, **ma crea comunque un**

"ostacolo", integrando quindi il presupposto della fattispecie (cfr. Corte Cassazione, Sez. penale, sentenza 11.1.2011 n. 546).

Abbiamo visto che la nuova disposizione penale prevede una causa speciale di non punibilità per chi, al di fuori del caso di utilizzo nell'ambito di attività economiche finanziarie, nonché imprenditoriali e speculative, limiti la fruizione dei beni oggetto del delitto di riciclaggio alla "mera utilizzazione o al godimento personale".

Tale disposizione determinerà notevoli difficoltà interpretative in ordine alla esatta definizione delle ipotesi escluse dal perimetro di punibilità: infatti, l'utilizzo del termine "*personale*" esclude dalla causa di non punibilità l'utilizzo/godimento "condiviso" con altri?

Oppure: l'acquisto di un appartamento nel quale l'autore del reato vada ad abitare rientra nella causa di non punibilità... mentre se l'immobile è dato in locazione si rientra nell'attività economica?

**A fronte di quanto detto, l'attività di consulenza di noi commercialisti assume una connotazione ancora più delicata.**

Secondo il recente studio della Fondazione nazionale dei commercialisti "*Autoriciclaggio e responsabilità del professionista*", messo a punto da David Terracina, docente di diritto penale presso l'Università di Roma Lumsa, con l'introduzione della nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio i rischi di un coinvolgimento del professionista aumentano sensibilmente.

**Il professionista che dovesse in qualche modo aiutare il proprio cliente a riciclare i proventi di un reato dallo stesso commesso concorrerebbe infatti, in una condotta penalmente rilevante.**

Se non bastasse, il comma 3 dell'art. 648 ter 1 c. del c.p. prevede l'innalzamento della pena a carico del professionista. Se, tuttavia, la novella non determina sostanziali novità in termini di obblighi di segnalazione di operazione sospette, sui professionisti che non adempiono alla segnalazione potrebbero crescere i rischi di coinvolgimento penale.

È, infatti, da evidenziare come nell'attuale versione dell'art. 379, c.p. rubricato «favoreggiamento reale» che prevede, fuori dai casi di concorso, la reclusione fino a cinque anni per chiunque «aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato», siano esclusi i reati di ricettazione, riciclaggio, ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, **ma non quello di autoriciclaggio.**

Ne consegue che, nel caso in cui attraverso l'omessa segnalazione si dimostri che il professionista ha voluto consapevolmente (a riguardo è richiesto il dolo generico) aiutare colui che ha commesso l'autoriciclaggio con la definitiva acquisizione dei vantaggi tratti dalla sua precedente attività delittuosa potrebbe imbattersi nel «favoreggiamento».

**Il che non esclude, evidentemente, che in capo al professionista, nei casi più gravi possa imputarsi anche il concorso in autoriciclaggio ex art. 110-c.p.**